



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA XVI

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**10 novembre 2015**

Presidenza: Piero FASSINO  
Alberto AVETTA

Il giorno 10 del mese di novembre duemilaquindici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e, per la restante parte, del Vice Sindaco Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 5 novembre 2015 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:  
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Roberto MONTA' - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.

Sono assenti i Consiglieri Vincenzo BARREA - Barbara Ingrid CERVETTI - Claudio MARTANO.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 2 "AMT OVEST", Zona 3 "AMT SUD", Zona 4 "AMT NORD", Zona 8 "CANAVESE OCCIDENTALE", Zona 10 "CHIVASSESE".

*(Omissis)*

**OGGETTO: Intesa quadro tra il Presidente della Regione Piemonte e i Presidenti delle Province Piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino per il riparto di integrazione di risorse economiche per gli anni 2011, 2013, 2014 e 2015 e accordo quadro ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56. Approvazione.**

N. Protocollo: 36356/2015

Il **Sindaco Metropolitano**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 recante “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all’esercizio delle funzioni provinciali” dispongono relativamente al riordino della attribuzione di funzioni agli enti di area vasta ed al riparto delle risorse necessarie al loro svolgimento;

La DGR n. 2 - 406 del 13.10.2014 ha istituito l’Osservatorio regionale del Piemonte al quale è stato attribuito il compito principale di formulare proposte sul tema della ricollocazione delle funzioni in capo agli Enti locali;

Il giorno 18 settembre 2015 si è tenuta presso la sede della Regione Piemonte una riunione tra i Presidenti delle Province del Piemonte, il Sindaco della Città metropolitana di Torino ed il Vicepresidente della Giunta regionale del Piemonte, finalizzata alla individuazione di modalità concertative di quantificazione, suddivisione ed erogazione delle risorse per l’esercizio delle funzioni conferite, con riferimento agli anni 2011, 2013, 2014 e 2015.

In tale riunione tutti i convenuti hanno unanimemente concordato sui contenuti della Intesa quadro allegata, con la quale, anche a seguito della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 09.06.2015, vengono integrate e ripartite le risorse economiche per l’esercizio delle funzioni conferite per gli anni 2011, 2013 e 2014 e vengono integrate e ripartite le risorse stanziare per l’anno 2015

Visto l’art. 10, comma 2, della L.R. 29 ottobre 2015 n. 23, a mente del quale “*Nella sede dell’Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell’accordo previsto dall’ [articolo 1, comma 91 della l. 56/2014](#), la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell’esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all’ articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all’accordo stesso. L’Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all’ articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L’accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale.*”;

Visto il testo dell’<<Accordo quadro ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e sulle fusioni di comuni)”>> predisposto dalla Regione Piemonte e considerato che, nella riunione dell’Osservatorio del 5 novembre, si è unanimemente convenuto sui contenuti dello stesso;

Ritenuto di approvare l’Intesa quadro e l’Accordo quadro di cui sopra;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato TUEL in quanto compatibile e ritenuta l'urgenza;

### DELIBERA

per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate:

- 1) di approvare l'Intesa quadro tra il Presidente della Regione Piemonte e i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città metropolitana di Torino per il riparto di integrazione di risorse economiche per gli anni 2011, 2013, 2014 e 2015, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare l'Accordo quadro ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e sulle fusioni di comuni)", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il Sindaco della Città Metropolitana provvederà alla sottoscrizione dell'Intesa e dell'Accordo di cui ai punti precedenti;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \*

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Consigliere Delegato Carena;*
- *l'intervento del Sindaco Metropolitan;*
- *l'intervento della Consiglieria Centillo;*
- *l'intervento del Portavoce della Zona omogenea 3;*
- *i chiarimenti del Sindaco Metropolitan*

*per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitan**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Intesa quadro tra il Presidente della Regione Piemonte e i Presidenti delle Province Piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino per il riparto di integrazione di risorse economiche per gli anni 2011, 2013, 2014 e 2015 e accordo quadro ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56. Approvazione.**

N. Protocollo: 36356/2015

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 16  
Astenuiti = 3 (Pianasso - De Vita - Marocco)  
Votanti = 13

Favorevoli 13

(Amprino - Avetta - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Fassino - Genisio - Griffa - Montà - Paolino - Tronzano)

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitan  
F.to P. Fassino

/ml

INTESA QUADRO

TRA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

E

I PRESIDENTI  
DELLE PROVINCE PIEMONTESE

E

IL SINDACO  
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante: "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali";

visto l'art. 1 comma 89, primo periodo, della predetta legge, in base al quale lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni";

visto l'accordo sancito tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della Legge 56/2014, nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, nel quale le parti si sono impegnate, ciascuna nelle materie di propria competenza, a procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle province previsto dall'art. 1, comma 89 della Legge, garantendo la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, la riduzione dei costi dell'amministrazione;

rilevato che l'accordo prevede al punto 13 l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Osservatorio nazionale con funzioni di impulso, raccordo e monitoraggio per l'attuazione della l.r. 56/2014 e, presso ciascuna Regione, l'istituzione di Osservatori regionali composti secondo modalità definite dalla stessa Regione, come sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto dal richiamato accordo;

vista la DGR n. 2-406 del 13/10/2014 con cui si istituisce l'Osservatorio regionale del Piemonte al quale si attribuisce il compito principale di formulare proposte sul tema della riallocazione delle funzioni in capo agli Enti locali;

considerato che la Regione Piemonte sta attuando il processo di riordino delle funzioni e che in data 20 luglio 2015 è stato approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge atto a recepire quanto disposto dalla legge 56/2014 in materia di ricollocazione delle funzioni in capo agli Enti locali, prevedendo altresì criteri riguardanti il trasferimento dei beni e delle risorse;

rilevata la necessità, nelle more del percorso attuativo della legge 56/2014, di garantire agli Enti locali titolari di funzioni conferite dalla Regione la continuità nella gestione delle funzioni attualmente esercitate, in particolar modo alle province del Piemonte ed alla Città metropolitana di Torino, poiché titolari del maggior numero di funzioni conferite;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 9/6/2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale 9/2013 ( bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 e dell'art. 1 della legge regionale 16/2013 ( assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015) nelle parti in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 34/98 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

dato atto che la sentenza della Corte costituzionale richiamata sancisce in via generale l'inadeguatezza delle risorse stanziare per l'esercizio delle funzioni conferite alle province piemontesi nell'anno 2013, ma non stabilisce l'entità dell'ammontare da considerarsi adeguato, né demanda ad indicatori specifici il compito di determinare la quantificazione delle risorse;

rilevata quindi la necessità di determinare in sede concertativa una modalità tale da pervenire, nel più breve tempo possibile, alla quantificazione di risorse considerate adeguate all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province piemontesi ed alla Città metropolitana di Torino, al fine di sanare le illegittimità riscontrate dalla Corte costituzionale sulle leggi regionali del bilancio di previsione 2013 e dell'assestamento al bilancio di previsione 2013 sopra richiamate;

ritenuto che la migliore soluzione da adottarsi in tale fase istituzionale, che consenta di garantire, nel più breve tempo possibile, l'erogazione delle risorse, sia quella di parametrare l'entità facendo riferimento a quanto finanziato dalla Regione per l'esercizio delle funzioni conferite nel corso dell'anno 2012, non essendo tale erogazione mai stata messa in discussione da parte degli Enti locali;

rilevato che una scelta siffatta garantisce la quantificazione e l'erogazione degli importi progressivi con estrema celerità, evitando di procedere alla determinazione, funzione per funzione, del corrispettivo dovuto, nelle more del percorso attuativo della legge 56/2014, che prevederà criteri specifici riguardanti il trasferimento dei beni e delle risorse;

sottolineata la comune intesa tra le parti volta a garantire, anche per gli anni 2011 e 2014, l'integrazione delle risorse nella misura ritenuta esaustiva delle esigenze di copertura dei costi sopportati dalle province;

ritenuto di poter procedere al pagamento delle somme pregresse, nel corso degli anni 2016 e 2017, impegnandosi a tal fine la Giunta regionale ad inserire nel disegno di legge di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014 la somma necessaria ad arrivare alla concorrenza, per ciascuno degli anni 2011-2013 e 2014, di un importo corrispondente a quanto finanziato nell'anno 2012;

rilevato che, per ciò che concerne l'anno 2015, le risorse stanziare nell'ambito dell'UPB A13011 ammontano attualmente ad un importo pari ad €. 40.000.000,00, corrispondente peraltro alla cifra oggetto di finanziamento regionale 2012 per l'esercizio delle funzioni conferite;

dato atto del fatto che l'anno 2015 costituisce per le province piemontesi e la Città metropolitana di Torino un anno estremamente difficile ed importante, trovandosi le stesse a dover affrontare il delicato passaggio istituzionale voluto dalla legge 56/2014 e gestito, nell'ambito del territorio piemontese, in sinergia con la Regione Piemonte in seno all'Osservatorio regionale, pur dovendo, peraltro, garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni attualmente esercitate;

sottolineato quindi che, in ragione di tali difficoltà istituzionali e gestionali nelle quali versa il sistema delle province del Piemonte e della Città metropolitana di Torino, la Regione, attraverso il suo Organo esecutivo, si impegna ad inserire nel disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione 2015 ulteriori €. 10.000.000,00, a garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ed attualmente esercitate dalle province del Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino;

ritenuto opportuno individuare una modalità di suddivisione delle risorse sopra definite, facendo riferimento sia alle risorse riferite agli anni precedenti al vigente ed oggetto di integrazione, sia alle risorse oggetto di trasferimento nell'anno corrente;

ritenuto in via concertativa di non doversi discostare, a legislazione invariata, dai criteri di suddivisione delle risorse già applicati storicamente, rinviando l'individuazione dei nuovi criteri di ripartizione alla fase di applicazione della nuova normativa di conferimento delle funzioni regionali agli Enti locali;

quantificate pertanto, sulla base di quanto sopra detto, le somme da destinare alle singole province piemontesi ed alla Città metropolitana di Torino come di seguito descritto:

	2011	2013	2014	2015	Integrazione 2015	TOTALE
Città metropolitana di Torino	6.628.798,68	6.591.619,45	6.153.379,87	13.267.424,08	3.317.869,23	35.959.091,31
Provincia di Alessandria	2.255.840,46	Vedi DD ottemperanza n. 5 del 12/12/2014	2.094.050,53	4.515.023,64	1.129.100,71	9.994.015,34
Provincia di Asti	1.431.568,24	1.423.539,27	1.328.896,18	2.865.259,23	716.533,62	7.765.796,54
Provincia di Biella	1.069.926,88	1.063.926,54	993.192,07	2.141.441,01	535.523,79	5.804.010,29
Provincia di Cuneo	2.927.810,40	2.911.388,06	2.717.826,32	5.859.958,85	1.465.437,23	15.882.420,86
Provincia di Novara	1.701.938,72	1.692.393,65	1.579.875,97	3.406.401,61	851.860,54	9.232.470,49
Provincia del Verbano-Cusio-	917.491,28	Vedi DD ottemperanza	851.687,79	1.836.340,80	459.225,44	4.064.745,31

Ossola		n. 6 del 12/12/2014					
Provincia di Vercelli	1.196.483,64	1.189.774,36	1.110.672,98	2.394.743,86	598.868,85	6.490.543,69	
TOTALE	18.129.856,30	14.872.641,33	16.829.581,71	36.286.593,08	9.074.419,40	95.193.093,83	

Dato altresì atto che il ddl regionale n. 145 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)”, come approvato dalla Giunta regionale, all’art. 18 c. 4 prevede lo stanziamento di euro 3 milioni a favore delle Città Metropolitana di Torino e della Provincia del VCO, cui si farà fronte con le risorse di cui all’UPB A13011;

Stabilito che , a seguito di tali erogazioni, le province del Piemonte e la Città metropolitana di Torino, ritengono soddisfacente la cifra riconosciuta dalla Regione per l’esercizio delle funzioni conferite e sopra individuata, sia in riferimento alle annualità pregresse, sia in relazione all’annualità in corso, dando altresì atto dello sforzo compiuto dalla Regione;

stabilito quindi di comune accordo di procedere alla richiesta di rinvio di tutte le udienze relative ai procedimenti pendenti, in attesa dell’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2014 e della legge di assestamento al bilancio 2015;

sottolineato che, in ragione di quanto sopra detto, le province del Piemonte coinvolte provvederanno, non appena entrata in vigore la legge di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2014 e dell’assestamento al bilancio 2015, all’immediato ritiro di tutti i ricorsi attualmente pendenti aventi ad oggetto il tema delle risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, e che tutte le province del Piemonte e la Città metropolitana di Torino nulla avranno a pretendere rispetto a quanto stabilito di erogare in relazione all’anno 2015;

tutto ciò premesso

i sottoscrittori adottano la seguente intesa

1. la Regione Piemonte si impegna a procedere all’integrazione delle risorse già erogate negli anni 2011, 2013 e 2014 alle province del Piemonte ed alla Città metropolitana di Torino, per l’esercizio delle funzioni conferite, fino alla concorrenza dell’importo erogato nell’anno 2012, come precisato nel dettaglio al successivo punto 5;
2. la Regione si impegna ad assicurare l’intero pagamento delle somme pregresse nel corso degli anni 2016 e 2017; a tal fine sarà inserita nel disegno di legge di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2014 la somma necessaria ad arrivare alla concorrenza, per ciascuno degli anni 2011-2013 e 2014, di un importo corrispondente a quanto finanziato nell’anno 2012;

3. La Regione si impegna ad integrare le risorse stanziare nell'anno 2015 nell'ambito dell'UPB A13011, ammontanti attualmente ad un importo pari ad €. 40.000.000,00, di ulteriori €. 10.000.000,00 per l'esercizio delle funzioni conferite;
4. le parti convengono di individuare, al fine della suddivisione delle risorse come sopra determinate, i criteri già adottati storicamente, rinviando l'individuazione di nuovi criteri di ripartizione alla fase di applicazione della normativa di conferimento delle funzioni regionali agli Enti locali, attualmente in via di approvazione;
5. le parti convengono che, alla luce di quanto sopra detto, le somme da destinare alle singole province piemontesi ed alla Città metropolitana di Torino sono quelle di seguito descritte:

	2011	2013	2014	2015	Integrazione 2015	TOTALE
Città metropolitana di Torino	6.628.798,68	6.591.619,45	6.153.379,87	13.267.424,08	3.317.869,23	35.959.091,31
Provincia di Alessandria	2.255.840,46	Vedi DD ottemperanza n. 5 del 12/12/2014	2.094.050,53	4.515.023,64	1.129.100,71	9.994.015,34
Provincia di Asti	1.431.568,24	1.423.539,27	1.328.896,18	2.865.259,23	716.533,62	7.765.796,54
Provincia di Biella	1.069.926,88	1.063.926,54	993.192,07	2.141.441,01	535.523,79	5.804.010,29
Provincia di Cuneo	2.927.810,40	2.911.388,06	2.717.826,32	5.859.958,85	1.465.437,23	15.882.420,86
Provincia di Novara	1.701.938,72	1.692.393,65	1.579.875,97	3.406.401,61	851.860,54	9.232.470,49
Provincia del Verbano-Cusio- Ossola	917.491,28	Vedi DD ottemperanza n. 6 del 12/12/2014	851.687,79	1.836.340,80	459.225,44	4.064.745,31
Provincia di Vercelli	1.196.483,64	1.189.774,36	1.110.672,98	2.394.743,86	598.868,85	6.490.543,69
TOTALE	18.129.856,30	14.872.641,33	16.829.581,71	36.286.593,08	9.074.419,40	95.193.093,83

6. le province del Piemonte e la Città metropolitana di Torino ritengono soddisfattive le cifre riconosciute dalla Regione per l'esercizio delle funzioni conferite e sopra individuate, sia in riferimento alle annualità pregresse, sia in relazione all'annualità in corso;
7. i sottoscrittori della presente intesa stabiliscono di comune accordo di procedere alla richiesta di rinvio di tutte le udienze relative ai procedimenti pendenti, in attesa

dell'approvazione della legge di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2014 e dell'assestamento al bilancio 2015;

- ✱ le province coinvolte si impegnano , non appena entrata in vigore la legge di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2014 e dell'assestamento al bilancio 2015, all'immediato ritiro di tutti i ricorsi attualmente pendenti aventi ad oggetto il tema delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, e tutte le province del Piemonte e la Città metropolitana di Torino con la sottoscrizione della presente intesa sanciscono che nulla avranno a pretendere rispetto a quanto stabilito di erogare in relazione all'anno 2015;
9. I sottoscrittori della presente intesa accettano espressamente le clausole di cui ai punti precedenti, rinunciando a sollevare qualsivoglia eccezione in sede amministrativa o giurisdizionale in merito.

Torino, .....2015

*Il Presidente della Regione Piemonte*

.....

*Il Sindaco della città metropolitana di Torino*

.....

*Il Presidente della provincia di Alessandria*

.....

*Il Presidente della Provincia di Asti*

.....

*Il Presidente della Provincia di Biella*

.....

*Il Presidente della Provincia di Cuneo*

.....

**ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA  
LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29 OTTOBRE 2015  
"RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLE PROVINCE IN  
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTA'  
METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E SULLE FUSIONI DI COMUNI)"**

TRA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

I PRESIDENTI DELLE PROVINCE PIEMONTESI

E IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha stabilito che le Regioni e lo Stato procedano all'attribuzione e al riordino delle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge;
- la Regione Piemonte ha provveduto al riordino e alla ricollocazione delle funzioni non fondamentali con la legge regionale "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)" n. 23 del 29 ottobre 2015;
- l'art. 10, comma 2 della predetta legge regionale prevede che nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91 della L. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale;
- l'art. 10, comma 4 della predetta legge regionale prevede il solo concorso annuale alle spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente, per una percentuale massima del 40% della spesa complessiva sostenuta al 31/12/2015 dalle province e dalla città metropolitana, ripartita tra gli enti sulla base di specifici accordi, distinti dall'accordo quadro di cui sopra.

dato atto che sono stati effettuati appositi incontri tecnici preparatori per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 sopra citato;

dato altresì atto che è stata esperita la fase di relazione sindacale di cui all'art. 10 comma 2;

tutto ciò premesso,

le parti convengono sui seguenti punti:

1. Per l'individuazione dei contingenti del personale da trasferire nel ruolo separato regionale di durata transitoria previsto dall'art. 12, comma 3 per lo svolgimento delle funzioni riallocate alla Regione individuate all'allegato A della l.r n. 23/2015 e per le funzioni confermate o delegate alle province e alla Città metropolitana individuate nella tabella allegata al presente accordo, oltre ai criteri di cui all'art. 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, si osservano i seguenti criteri:

**A) CONTINGENTE DI PERSONALE DA TRASFERIRE PER LE FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE**

I contingenti, numerici e nominativi, del personale provinciale da trasferire per l'esercizio delle funzioni riportate alla competenza regionale vengono individuati con riferimento,

- al personale delle **categorie** *addetto alle funzioni alla data dell'8.4.2014 e successivamente integrato per le unità necessarie a garantire il corretto svolgimento delle funzioni in sostituzione del personale cessato, nel limite della spesa complessiva per le funzioni riportate alla competenza regionale;*
- al personale **dirigenziale** *addetto alle funzioni alla data dell'8.4.2014. Le eventuali successive integrazioni vengono valutate sulla base del principio dell'adeguatezza organizzativa da parte della Regione derivante dallo svolgimento diretto della funzione e della rilevanza o complessità organizzativa di ciascuna funzione, tenuto altresì conto delle prospettive di collocazione in quiescenza.*

Qualora risultino assegnate a tali funzioni ulteriori unità di personale, sia delle categorie che dirigenziale, rispetto al quadro rilevato alla data dell'8 aprile 2014, la Regione effettua comunque una valutazione degli scostamenti in incremento correlandoli agli effettivi ed attuali fabbisogni professionali, salvo che la differenziazione incrementale di personale non derivi dall'attuazione di pronunciamenti giudiziari antecedenti all'entrata in vigore della Legge di riordino.

## **B) CONTINGENTE DI PERSONALE DA TRASFERIRE PER LE FUNZIONI CONFERMATE O DELEGATE ALLE PROVINCE E ALLA CITTÀ METROPOLITANA**

I contingenti, numerici e nominativi, del personale provinciale da trasferire per l'esercizio delle funzioni confermate o delegate alle province e alla Città metropolitana vengono individuati con riferimento,

- al personale delle **categorie** *addetto alle funzioni alla data dell'8.4.2014 e successivamente integrato per le unità necessarie a garantire il corretto svolgimento delle funzioni in sostituzione del personale cessato, nel limite della spesa complessiva per le funzioni di cui sopra;*
- al personale **dirigenziale** *addetto alle funzioni alla data dell'8.4.2014. Le eventuali successive integrazioni sono assentite qualora l'Ente attesti lo svolgimento in via prevalente delle funzioni, la complessità organizzativa della struttura cui il dirigente è preposto ed il non superamento del limite della spesa complessiva.*

Qualora risultino assegnate a tali funzioni ulteriori unità di personale rispetto al quadro rilevato alla data dell'8 aprile, le stesse sono inserite nel contingente solo se l'incremento deriva dall'attuazione di pronunciamenti giudiziari antecedenti all'entrata in vigore della Legge di riordino.

## **2. CONTINGENTE DI PERSONALE DA TRASFERIRE PER LE FUNZIONI TRASVERSALI**

Per l'individuazione dei contingenti del personale di cui all'art. 10, comma 3 da trasferire nel ruolo separato regionale di durata transitoria previsto dall'art. 12, comma 3 per lo svolgimento di funzioni generali e di supporto, il cui costo è pari al 10% della relativa spesa alla data del 31.12.2015, si osservano i seguenti criteri:

### **2.1) CRITERI GENERALI**

- a. individuazione del numero dei dipendenti per ciascuna provincia/Città metropolitana nel rispetto del tetto complessivo del 10% della spesa per tali funzioni generali di supporto, con facoltà, in via residuale, di prendere in considerazione anche le disponibilità del personale a supporto delle funzioni fondamentali.
- b. L'individuazione dei dipendenti verrà effettuata secondo le modalità ed i criteri specificati in apposito avviso redatto dalla Regione Piemonte per manifestazione di interesse al trasferimento presso la Regione nel ruolo transitorio regionale.
- c. Nell'avviso saranno individuate, sulla base dei fabbisogni della Regione, nella percentuale del 60% del 10% della spesa per le funzioni generali di supporto, le categorie, le figure professionali e la sede di lavoro del personale. Ogni Ente di area vasta provvederà a diffondere al proprio interno l'avviso, a ricevere le candidature e a verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti, trasmettendo, al termine delle procedure, alla Regione le disponibilità acquisite.
- d. In merito al personale a supporto delle funzioni riconferite presso le Province si prevede un criterio di individuazione di figure professionali per una complessiva spesa riferita al 40% del 10% della spesa per le funzioni generali di supporto. Tali dipendenti verranno

individuati dalle singole Province e dalla Città Metropolitana mediante procedura di selezione con l'obbligo di dare comunicazione alla Regione degli esiti della ricerca congiuntamente ai nominativi dei dipendenti da inserire nel ruolo transitorio regionale per tali funzioni.

- e. Tra i dipendenti delle funzioni trasversali sono ricompresi anche i dirigenti nella percentuale massima del 3% del 10%, del personale dirigenziale, con professionalità specialistica riferita alle esigenze derivanti dal complessivo riordino delle funzioni, sulla base di apposito avviso riservato al personale dirigenziale successivamente alla definizione degli assetti strutturali della Regione Piemonte.
- f. Verrà istituita, presso la Regione, apposita Commissione valutativa per la selezione delle candidature ai fini dell'individuazione dei nominativi del personale da trasferire. Qualora necessario, prima della validazione degli elenchi provvisori del personale da trasferire in Regione, la direzione competente in materia di personale effettua un esame con le Province/Città metropolitana, volto a comporre le situazioni di criticità riferite alla ripartizione del personale per ciascun ente, nell'ambito dei limiti della relativa spesa.
- g. Fermo rimanendo il principio della disponibilità al trasferimento, qualora le procedure evidenzino un insufficiente numero di manifestazioni di interesse al trasferimento rispetto ai fabbisogni richiesti, nell'ambito dell'esame congiunto di cui al punto precedente verranno effettuate le valutazioni necessarie atte a comporre il quadro definitivo del personale da trasferire.

## **2.2) CRITERI RIFERITI ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI NOMINATIVI RELATIVI AI FABBISOGNI DI REGIONE**

Nell'ambito dei criteri per la selezione dei contingenti nominativi relativi ai fabbisogni di Regione trovano applicazione i seguenti ulteriori criteri di preferenza:

- a. I dipendenti devono avere almeno 3 anni di permanenza nella funzione/attività trasversale (a parità prevale la maggiore anzianità di servizio fino ad un massimo di 10 anni; se vi è ancora parità prevale la minore età).
  - b. Qualora non si esaurisca il fabbisogno per le funzioni generali per figura professionale, ove vi sia scollamento tra fabbisogni e profili il dipendente potrà rendersi disponibile alla riqualificazione professionale.
  - c. I dipendenti sono invitati a comunicare la disponibilità a lavorare a Torino.
  - d. In considerazione della concentrazione a Torino dei fabbisogni, si prevede l'attivazione di modalità di lavoro a distanza o domiciliare ove compatibili con le attività da affidare e con riferimento ai carichi di famiglia, condizioni di disabilità ed età anagrafica.
  - e. I dipendenti possono dichiarare interesse per una sola figura professionale (e rendersi disponibili per una assimilabile).
3. negli accordi di cui all'art. 10, comma 6 è nominativamente individuato il personale escluso dal trasferimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della stessa l.r. n. 23/2015 per cui è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 e per il quale la Regione attiva forme di avvalimento;
4. in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 5 della l.r. n. 23/2015, il personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale, connesse alle funzioni oggetto di riordino, dotato di qualifica di agente/ufficiale di PG e/o di PS (ivi compresi i funzionari addetti ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole – SAV) di cui all'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.

Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) il cui contingente numerico è definito in un numero massimo di 143 unità, è individuato in appositi elenchi nominativi allegati agli accordi di cui all'art. 10, comma 6, ai fini dell'avvalimento dell'attività degli stessi da parte della Regione per le funzioni ad essa riallocate o da parte delle Province per le funzioni confermate o delegate, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni stesse; nei singoli accordi è quantificata la relativa spesa a carico della Regione, che complessivamente viene determinata con il presente accordo quadro nell'importo massimo di euro 5.840.000.

5. il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economico-organizzative;
6. si rinvia ad un successivo accordo la definizione dei costi di funzionamento per la gestione del personale collocato nel ruolo regionale separato e distaccato per lo svolgimento di funzioni confermate o delegate alle province e alla Città metropolitana; in tali costi è compreso quello del personale distaccato per svolgere le funzioni generali di supporto, nonché per l'utilizzo di beni immobili delle province per effettive necessità della Regione;
7. si rinvia ad una specifica convenzione tra Regione e singole Province/Città metropolitana la definizione delle procedure per la ricollocazione del personale impiegato nei centri per l'impiego, a seguito della stipula della convenzione tra lo Stato e la Regione prevista dall'art. 15, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78.

Il Presidente della Regione Piemonte  
(firmato digitalmente)

Il Sindaco della città metropolitana di Torino  
(firmato digitalmente)

Il Presidente della provincia di Alessandria  
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Asti  
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Biella  
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Cuneo  
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Novara  
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia di Vercelli

(firmato digitalmente)

Il Presidente della Provincia del Verbano Cusio  
Ossola

(firmato digitalmente)